

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Grasso e altri firmatari

Articolato in materia di corruzione

— CAPO I —

Art. 1

(Modifiche al codice penale)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
- c) all'articolo 317 le parole: “che, abusando” sono sostituite con le seguenti: “o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando”;
- d) all'articolo 319 le parole: “otto anni” sono sostituite con le seguenti: “dieci anni”.
- e) all'articolo 319 quater : 1) al primo comma le parole: “tre a otto” sono sostituite con le seguenti: “quattro a dieci”; 2) il secondo comma è abrogato;
- f) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 322-quater. – (*Riparazione pecuniaria*). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.»;
- g) all'articolo 323, primo comma, la parola “quattro” è sostituita con la seguente:

- “cinque”;
- h) all'articolo 323-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 321, 322, 322-*bis*, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.»
 - i) all'articolo 346 bis, primo comma, la parola “tre” è sostituita con la seguente: “cinque”;
 - j) all'art. 161 del codice penale, secondo comma, dopo le parole “articolo 99, secondo comma,” inserire le seguenti parole: “nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*”.

Art. 2

(Modifica dell'art. 2635 del codice civile - Corruzione tra privati)

All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.”;
- b) il secondo ed il quinto comma sono abrogati;

Art.3

(Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 concernente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

All'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, alle lettere c) ed e), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322 e 322-*bis* del codice penale».